



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.10.2014
COM(2014) 673 final

2014/0312 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei
macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della
direttiva 2003/96/CE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità è disciplinata, all'interno dell'Unione, dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio¹ (di seguito denominata "la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

Finalità della presente proposta è consentire alla Croazia di applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari specializzati nello sminamento umanitario. Tale esenzione mira a ridurre i costi sostenuti dalle persone giuridiche accreditate per svolgere le attività di sminamento, accelerando così tali attività e contribuendo alla realizzazione della politica di sminamento umanitario in Croazia.

L'esenzione fiscale accelererà le attività di sminamento in corso a norma della convenzione internazionale sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (trattato di Ottawa, 1998), della convenzione internazionale sulle munizioni a grappolo firmata a Oslo nel 2008, che vieta l'uso, il trasferimento, lo stoccaggio e la distruzione di munizioni a grappolo stoccate entro otto anni e della legge della Repubblica di Croazia del 2005 sullo sminamento umanitario.

L'obiettivo della misura che la Croazia intende applicare è fornire un incentivo per bonificare più rapidamente i presunti campi minati, consentendo di liberare terreni agricoli e forestali e renderli in tal modo nuovamente agibili per attività economiche. La misura dovrebbe inoltre esercitare immediatamente effetti positivi sulla vita e sulla salute umane nelle zone contaminate da mine e ordigni inesplosi.

In assenza di applicazione della misura gli operatori delle attrezzature di sminamento autorizzati a condurre le operazioni di sminamento sul territorio croato dovrebbero versare l'accisa nazionale sul gasolio usato come carburante, che ammonta a 2 860 HRK (circa 375,54 EUR)² e che si applica ai carburanti usati come combustibile nonché ai motori fissi, ai macchinari pesanti e ai veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica (articolo 8, paragrafo 2, lettere b), c) e d), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici). L'esenzione fiscale limitata nel tempo consentirebbe agli operatori di ridurre i costi connessi alle attività di sminamento e di incrementare i loro margini di profitto per un periodo limitato, generando in tal modo un incentivo per intensificare la loro attività durante il periodo di applicazione della misura. Questo accelererà il processo di sminamento.

La richiesta e il suo contesto generale

Con lettera datata 8 aprile 2014 le autorità croate hanno chiesto una decisione di autorizzazione che consenta alla Croazia di applicare un'esenzione fiscale al gasolio impiegato nei macchinari usati per lo sminamento umanitario, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità croate hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti in data 15 luglio 2014.

¹ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

² Tutti i calcoli si basano sul tasso di cambio al 1° ottobre 2013 (1 EUR = 7,6153 HRK). Cfr. GU C 286 del 2.10.2013.

L'intento delle autorità croate è applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato per i macchinari impiegati nello sminamento umanitario. La misura sarà attuata mediante applicazione di un sistema di rimborso delle accise versate, al fine di accelerare lo sminamento delle restanti zone contaminate. I macchinari che useranno il gasolio esente dal versamento dell'accisa saranno classificati secondo il loro uso, i loro strumenti di lavoro e il loro modo di funzionamento.

Secondo le informazioni comunicate dalle autorità croate al 1° gennaio 2014, le presunte zone minate e le zone contaminate solo da ordigni inesplosi in Croazia coprono una superficie di 613,6 km². La Croazia stima che il potenziale produttivo non fruito delle zone forestali contaminate dalle mine rappresenti una perdita annua di circa 30 milioni di EUR. Il 55% delle zone agricole contaminate è costituito da terre arabili mentre il resto è composto da prati e pascoli. Si ritiene che circa 900 000 persone (circa il 20% della popolazione) vivano ancora nelle immediate vicinanze di presunti campi minati. Fra il 1991 e il 2013 si sono registrati 1 353 fra incidenti connessi alle mine e incidenti in zone minate, per un totale di 1 976 persone coinvolte e 510 decessi.

La Croazia ha chiesto che l'esenzione possa essere accordata per un periodo di sei anni, ovvero il periodo massimo in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva.

Campo d'applicazione

I beneficiari della misura saranno persone giuridiche autorizzate dal Centro croato di azione antimine e che saranno accreditate per condurre lo sminamento umanitario a norma della legge sullo sminamento umanitario³, delle norme sullo svolgimento dello sminamento umanitario⁴ e delle norme sui requisiti tecnici intesi a determinare la conformità dei macchinari impiegati nello sminamento umanitario⁵. I beneficiari effettueranno lo sminamento e la bonifica dei suoli avvalendosi di macchinari per lo sminamento e creando le condizioni affinché gli artificieri possano procedere alla disattivazione delle mine inesplose. I macchinari accreditati saranno definiti in base al loro tipo, funzione e consumo di carburante, che a sua volta dipende dalla profondità della bonifica, dalla velocità del macchinario, dalla densità della bonifica e dall'effetto del macchinario su porzioni di suolo compatto. La misura sarà concessa mediante rimborso dell'accisa versata, con la raccolta delle fatture all'uopo saldate. Tali registri conterranno i dettagli relativi all'acquisto, ai numeri di serie, al numero delle ore di attività del macchinario, al quantitativo di gasolio acquistato e alla data di acquisto.

Secondo i dati comunicati dalle autorità croate, in Croazia vi sono 36 persone giuridiche accreditate con 47 macchinari usati per lo sminamento umanitario. La misura non è tuttavia limitata a tali operatori accreditati ma sarà applicabile a qualsiasi nuovo operatore accreditato e a qualsiasi macchinario per lo sminamento fruibile a tal fine in futuro. Il Centro croato di azione antimine accredita e gestisce un registro relativo a tutti i nuovi macchinari per lo sminamento destinati a essere usati per lo sminamento umanitario.

Secondo le autorità croate l'importo del vantaggio per beneficiario generato dalla misura dipenderà dalle dimensioni della superficie che gli apparecchi da sminamento devono sminare e dal consumo totale del gasolio usato per il funzionamento dei macchinari per sminare tale zona. La Croazia ritiene che l'importo del beneficio derivante dall'esenzione fiscale, calcolato sulla base dei dati relativi al consumo medio di combustibile per tutti gli operatori impegnati nello sminamento, nel 2013 sia pari a 2 907 038 HRK (circa 381 736,50 EUR),

³ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia-NN nn. 153/2005, 63/2007 e 152/2008.

⁴ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia-NN nn. 53/2007, 111/2007 e 141/2011.

⁵ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia-NN nn. 53/2007, 39/2011 e 57/2013.

corrispondente a un importo medio per macchinario pari a circa 61 859,15 HRK o a 8 123,01 EUR annui. Le autorità croate prevedono che, durante l'applicazione seiennale della misura, la spesa di bilancio annua basata sul consumo medio stimato aumenterà come segue: 2 965 179 HRK (circa 389 371,23 EUR) per il 2015, 3 024 482 HRK (circa 397 158,66 EUR) per il 2016, 3 084 971 HRK (circa 405 101,83 EUR) per il 2017, 3 146 671 HRK (circa 413 203,87 EUR) per il 2018, 3 209 604 HRK (circa 421 467,94 EUR) per il 2019, 3 273 796 HRK (circa 429 897,30 EUR) per il 2020 e l'importo totale sarà pari a 18 704 706 HRK (circa 2 456 200,83 EUR).

Applicazione della misura

I dipartimenti competenti del Centro croato di azione antimine (HCR) procederanno alla supervisione e gestiranno i registri relativi all'uso dei macchinari. Si terranno registri per ciascun progetto (sito). Per ciascun macchinario si compilerà un modulo apposito nel quale saranno inseriti quotidianamente le ore di funzionamento, le prestazioni e il consumo di carburante.

Al termine di un progetto, l'operatore di sminamento presenterà un formulario di rimborso delle accise relativo al macchinario utilizzato sul sito, corredato di un registro per ciascun macchinario. I formulari saranno convalidati dal gestore del sito e verificati da un funzionario dell'HCR incaricato del monitoraggio del progetto e che sarà sempre presente sul sito di sminamento al fine di effettuare i controlli in loco.

In linea con la propria responsabilità generale di monitorare l'attuazione della legislazione sulle accise, l'amministrazione fiscale del ministero delle finanze effettuerà, sulla scorta delle informazioni relative al sito in cui avvengono le attività di sminamento, controlli sistematici del carburante usato per i macchinari di sminamento, oltre a svolgere le altre mansioni di monitoraggio. L'esenzione fiscale sarà concessa mediante rimborso delle accise versate.

Argomentazioni addotte dalle autorità croate in merito all'impatto della misura sul mercato interno

La misura non favorirà talune imprese a scapito di altre, poiché si applicherà a tutte le imprese impegnate nello sminamento umanitario, di conseguenza nessuna impresa in questione sarà avvantaggiata in modo particolare. Analogamente, la Croazia presume che la misura non inciderà sul commercio intra-UE, considerata la sua peculiare natura e il fatto di essere limitata alle zone minate della Repubblica di Croazia.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d).

Valutazione della misura ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Considerazioni politiche specifiche

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

“Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.”

Mediante l'esenzione fiscale in oggetto le autorità croate perseguono l'obiettivo di accelerare lo sminamento dei campi minati residui in diverse regioni della Croazia. In assenza della

misura il gasolio usato come carburante nei macchinari per lo sminamento umanitario sarebbe tassato a 2 860 HRK (circa 375,54 EUR) per 1 000 l. Va osservato che la Croazia applica la stessa aliquota al gasolio usato come carburante e per i fini stabiliti all'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2003/96/CE. La durata limitata dell'esenzione fiscale richiesta creerebbe inoltre un incentivo per gli operatori economici impegnati nelle attività di sminamento umanitario a portare a termine il proprio lavoro prima della scadenza dei sei anni di durata della misura, contribuendo così all'obiettivo strategico dichiarato, ossia accelerare lo sminamento delle zone contaminate residue. In Croazia, fatta eccezione per la misura in oggetto, non esistono altri sussidi applicabili agli operatori impegnati nello sminamento umanitario delle zone contaminate dalle mine.

La Croazia ha sottolineato che l'applicazione della misura dovrebbe eserciterebbe immediatamente effetti positivi sulla vita e sulla salute umane nelle zone contaminate da mine e ordigni inesplosi. Coerentemente con quanto suesposto, la Commissione osserva che, secondo le informazioni comunicate dalle autorità croate, nel periodo compreso fra il 1991 e il 2013 in Croazia 1 976 persone sono state coinvolte in incidenti causati dalle mine e di queste 510 sono decedute. Va altresì osservato che la perdita di introiti generata dall'impossibilità di coltivare i terreni agricoli minati potrebbe ammontare a 50 milioni di EUR.

Si può concludere che l'intenzione di applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario in diverse regioni della Croazia sia fondata su considerazioni politiche specifiche, in particolare per quanto concerne la politica sociale, di sicurezza, sanitaria e regionale.

Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione

La misura richiesta riguarda sostanzialmente la politica unionale nei settori della salute e dell'ambiente nella misura in cui aiuterà in parte a ridurre più velocemente le zone contaminate dalle mine nella Repubblica di Croazia che rappresentano una minaccia per la vita e la salute dell'uomo, degli animali domestici e della fauna. Va osservato che si ritiene che circa 900 000 persone in Croazia vivano ancora in prossimità di presunti campi minati che ne minacciano la vita e la salute.

La Commissione osserva che la misura è limitata al gasolio utilizzato nei macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate e che è altresì limitata a dette zone nella Repubblica di Croazia. Va altresì menzionato che tali macchinari non possono essere impiegati per trasporti sulla rete stradale pubblica.

Si può pertanto concludere che la misura è compatibile con le politiche unionali in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

Inoltre, alla luce degli elementi forniti, essa risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale, nella fattispecie, in quanto la misura non favorirà alcune imprese a scapito di altre poiché sarà applicata a tutte le imprese impegnate nello sminamento umanitario in Croazia. Analogamente, la misura non inciderà sul commercio intra-UE, considerata la sua peculiare natura e il fatto di essere limitata alle zone minate della Repubblica di Croazia.

Periodo di applicazione della misura

La Commissione suggerisce di fissare il periodo di applicazione al massimo consentito dalla direttiva 2003/96/CE, ossia a sei anni. Tale durata appare idonea a consentire alle autorità croate di raccogliere informazioni intese a valutare i risultati della misura e fornire agli operatori economici che ne beneficiano un grado sufficiente di certezza nonché un tempo congruo per portare a termine lo sminamento delle zone contaminate.

Norme in materia di aiuti di Stato

Le autorità croate intendono applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario mediante il rimborso di tutte le accise. La misura costituisce un aiuto di Stato e va notificata alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Croazia e concerne unicamente questo Stato membro.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Principio di sussidiarietà

Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 del TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del TFUE.

L'esercizio delle competenze degli Stati membri in tale settore è tuttavia rigorosamente determinato e limitato dal diritto UE vigente. A norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, soltanto il Consiglio è abilitato ad autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono sostituirsi al Consiglio.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. L'esenzione fiscale non eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo in questione (cfr. supra le considerazioni concernenti gli aspetti relativi al mercato interno e alla concorrenza leale).

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera datata 8 aprile 2014 le autorità croate hanno chiesto una decisione di autorizzazione che consenta alla Croazia di applicare un'esenzione fiscale al gasolio impiegato nei macchinari usati per lo sminamento umanitario, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
- (2) Attraverso la misura di esenzione fiscale che intende applicare, la Croazia mira ad accelerare lo sminamento dei campi minati residui in diverse regioni. La misura eserciterà quindi effetti positivi immediati sulla vita e la salute umane in tali regioni.
- (3) La misura è limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.
- (4) La misura è limitata alle zone contaminate dalle mine sul territorio della Croazia.
- (5) La misura sarà applicabile a tutti gli operatori impegnati nello sminamento umanitario in Croazia, pertanto nessuno di essi in particolare riceverà vantaggi economici.
- (6) Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale ed è compatibile con le politiche dell'Unione europea in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
- (7) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di concedere agli operatori economici interessati un grado di certezza e un tempo sufficienti per portare a termine il processo di sminamento delle zone contaminate, l'autorizzazione è concessa per sei anni.
- (8) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

¹ GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Croazia è autorizzata ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato per i macchinari specializzati impiegati nello sminamento umanitario sul proprio territorio. La misura è limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica e scade dopo sei anni.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*